



R.F. N. 01/2022
C.N.O. N. 71/2022
R.P. N. 01/2022
SENT. N. 01/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile

(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali)

riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Paolo Puzone	Presidente
Dott. Alessandro Pellegri	Giudice relatore
Dott. Elisa Pinna	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- esaminato il ricorso rubricato al n. 178/2019 R.G.P.F., depositato in data **23.12.2019** da MEGA STONE FACTORY S.R.L., per la dichiarazione di fallimento di **PEMART S.R.L.**;
- rilevato che al predetto procedimento è stato riunito il procedimento di cui al n. 6/2020 R.G.P.F., depositato in data 14.01.2020 da ALESSANDRO NOVEMBRI, GIACOMO BERTAGNINI, VIVALDO BUFFONI, per la dichiarazione di fallimento della già menzionata **T.F. SERVIZI S.R.L.**;
- ritenuto che le notificazioni relative alle suddette richieste di fallimento, unitamente ai decreti di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale ordinario di Massa, si siano regolarmente perfezionate;
- rilevato che parte resistente, nonostante la regolarità delle notificazioni dei ricorsi, non si è costituita in giudizio;
- ritenuto dunque regolarmente ed integralmente costituito il contraddittorio tra le parti;
- svolta, l'udienza il giorno **16.9.2020**, al cui esito il GD si è riservato di riferire al Collegio;
- visti i fascicoli ed esaminati gli atti;
- ritenuta la competenza territoriale di questo Ufficio;

OSSERVA

Condizione obiettiva di procedibilità della domanda di fallimento: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 15 u.c. L.F.).

L'art. 15 ultimo comma L.F. recita testualmente: "Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila".

Il creditore istante per il procedimento di cui al n. 178/2019 R.G.P.F. ha evidenziato che la PEMART S.R.L. ha debiti che paiono certi, liquidi ed esigibili per un totale di € 613.863,79. Pertanto, la condizione obiettiva di procedibilità della domanda di fallimento appare sussistente essendo stata ampiamente superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.

Presupposti soggettivi: “Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo” (art. 1, L.F.).

Dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte “fallenda” ricopre la qualifica di imprenditore “privato” (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” (nella specie: commercio all’ingrosso di materiali lapidei).

Il presupposto soggettivo richiesto dall’art. 1, comma primo, L.F., risulta dunque soddisfatto. Risultano altresì sussistenti i presupposti soggettivi c.d. dimensionali, richiesti dall’art. 1, comma secondo, L.F.

Nella specie, l’imprenditore convenuto non si è costituito in giudizio ma è comparso all’udienza di costituzione del contraddittorio, depositando i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti la istanza di fallimento, nonché una relazione a norma di quanto disposto dall’art. 15, comma 4 L.F.

Dalle predette allegazioni, risultano superate le soglie di fallibilità previste dall’art. 1, comma secondo L.F, lettera a) “attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila” e c) “ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

Dalla lettura del bilancio di esercizio relativo all’anno 2018 risulta infatti che il totale dell’attivo circolante ammonta ad € 667.857,00 e che la fallenda ha maturato un debito di € 1.992.854,00; nel bilancio di esercizio relativo all’anno 2017 invece il totale dell’attivo circolante ammonta ad € 1.546.606,00, mentre i debiti ammontano ad € 1.490.433,00; infine nel bilancio relativo all’anno 2016 l’attivo circolante è pari ad € 1.455.057 mentre i debiti ammontano ad € 1.430.520,00.

Posto che, al fine della soggezione alle procedure concorsuali, occorre il “possesso congiunto” dei requisiti soggettivi dimensionali di inferiorità ai limiti fissati dall’art. 1 comma secondo L.F., ne consegue che, a tale scopo, è sufficiente il superamento anche di una sola soglia: conseguentemente, nella presente fattispecie, ove risulta documentalmente provato il superamento di due delle tre soglie, il requisito soggettivo dimensionale di fallibilità appare provato.

Presupposto oggettivo: “stato d’insolvenza (art. 5, L.F.)”.

Innanzitutto, giova premettere che gli “inadempimenti” sono considerati “fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 5, L.F.).

Nella specie gli inadempimenti costituiscono indizi di stato di insolvenza particolarmente gravi, precisi e concordanti sia per il loro ammontare complessivo sia per il loro numero.

Risulta infatti dagli atti che la società fallenda ha un debito complessivo pari ad € 613.863,79 nei confronti della ricorrente MEGA STON FACTORY, un debito complessivo pari ad Euro 40.713,55 nei confronti di n. 3 lavoratori ricorrenti nel fascicolo riunito e verso l’Agenzia delle entrate per un ammontare complessivamente pari ad Euro 622.015,62. Emerge dunque un indebitamento estremamente rilevante, poiché avente un ammontare ampiamente superiore ad 1 milione e 200 mila euro.

Ciò posto, anche a voler svalutare tale dato in considerazione della giurisprudenza secondo cui gli inadempimenti assumono la rilevanza giuridica di meri indizi ma non di prove certe dello stato di insolvenza, non si può non osservare come emergano ulteriori e rilevanti indizi sintomatici di dissesto a conferma e completamento di un quadro complessivo di insolvenza.

Infatti, nel caso di specie, occorre considerare che la fallenda PEMART S.R.L., versa in stato di liquidazione volontaria, con la conseguenza che occorre adottare gli specifici criteri di giudizio indicati dalla giurisprudenza.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che, in merito agli elementi utili ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza quando la fallenda è in liquidazione, *"la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte"* (vedi Cass. Civile, Sez. I, sentenza n. 21834 del 14.10.2009).

Pertanto, sulla base di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione del giudicante circa la verifica della sussistenza o meno dello stato di insolvenza nei casi in cui la società sia in liquidazione deve essere diretta esclusivamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di estinguere i debiti nei confronti dei creditori sociali. Dalla lettura del bilancio relativo all'esercizio 2018 emergono debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari complessivamente ad Euro 997.794,00 e debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per un ammontare pari complessivamente ad Euro 995.060,00. A fronte di tale considerevole indebitamento risultando immobilizzazioni pari ad Euro 715.355,00 di cui materiali pari ad Euro 714.716,00. Data la notoria difficoltà di liquidare celermente le immobilizzazioni materiali emerge la estrema difficoltà se non la impossibilità per la fallenda di pagare tempestivamente i debiti esigibili entro l'esercizio successivo. Emergono altresì liquidità palesemente insufficienti (euro 12.752,00).

A completamento e conferma del quadro di dissesto così emerso, si osserva che il liquidatore della fallenda, dott. Stefano Pezzica, nella memoria ex art. 15 comma 4 L.F., ha ammesso la sussistenza dello stato di insolvenza della società, nulla opponendo all'accoglimento dell'istanza di fallimento ed anzi associandosi alla stessa.

Per contro, si ritiene improcedibile l'istanza avanzata dal liquidatore della fallenda nella già menzionata memoria, con la quale ha domandato la declaratoria del fallimento della ricorrente MEGA STONE FACTORY S.R.L., dal momento che non si è costituito in giudizio a ministero di un difensore e, pertanto, non gli è consentito formulare domande in giudizio neppure in via riconvenzionale, stante l'obbligo di difesa tecnica, sulla base della normativa attualmente vigente (ossia dopo le riforme degli anni 2006-2007).

Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto.

Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione del fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Civile, in funzione di Tribunale Fallimentare, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visti gli artt. 16 e 17 L.F.:

1. **DICHIARA** il fallimento di **PEMART S.R.L.**, corrente in Carrara (MS), Partita I.V.A. 00678470451;
2. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegrini;
3. **NOMINA** quale curatore l'evv. Davide Cozzetti e il dott. Attilio Bonomi
4. **ORDINA** "al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni";
5. **STABILISCE** che la "adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo" si terrà presso questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che "l'udienza sia svolta in via telematica", a norma dell'art. 95 comma terzo L.F.) 12/05/2022 ore 9.00 davanti al Giudice delegato;
6. **ASSEGNA** "ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza" di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle "domande di insinuazione";
7. **MANDA** alla Cancelleria di provvedere, entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., del testo integrale della presente sentenza al Pubblico Ministero e al fallito e alla comunicazione per estratto, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., al Curatore e al richiedente il fallimento, nonché alla trasmissione, anche per via telematica, sempre per estratto, all'Ufficio del Registro delle Imprese di Massa Carrara per l'annotazione.

Così deciso in data 24/1/2022 nella camera di consiglio del Tribunale fallimentare di Massa nella composizione specificata in epigrafe.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Presidente
Dott. Paolo Puzone

Il Giudice estensore
Dott. Alessandro Pellegrini

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Giusti, in tirocinio ex art. 73 L. 98/2013.

Depositato in Cancelleria il

25/01/2022

IL CANCELLIERE

Dott. Raffaele PEPE

Raffaele Pepe